CAMERA DEI DEPUTATI N. 2621

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARTIOLI

Disciplina della fecondazione artificiale umana

Presentata il 4 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di dare una regolamentazione a pratiche assai diffuse di fecondazione artificiale, stabilendone insieme i limiti e le garanzie.

Princìpi ispiratori di base sono:

a) divieto di pratiche che abbiano scopi diversi dal soddisfacimento del desiderio della donna che vi si sottopone di procurarsi un figlio, e perciò divieto non solo di uso di dette pratiche a fini sperimentali, eugenetici o selettivi (articolo 11), ma anche divieto di ricorso alla cosiddetta madre surrogata, implicito nell'affermazione dell'articolo 6, comma 2 (« È madre legale la donna che partorisce il bambino »), ed indirettamente anche nella richiesta di stato libero per l'eventuale *partner* di donna non sposata, ad evitare che questa si presti a fornire un figlio ad una coppia sposata;

b) libertà, invece, di ricorrere agli strumenti che la scienza medica offre per la soddisfazione di quel desiderio, e quindi libertà anche per la donna sola, alla quale non può ragionevolmente essere fatto divieto di essere madre; e libertà quale che sia l'età dei richiedenti e lo stato di salute dei medesimi, perché tale è la libertà che ha concesso la natura, sicché il ricorso a divieti in questo settore reintrodurrebbe valutazioni di tipo eugenetico che sotto altro profilo si sono volute evitare;

c) libertà d'altra parte di ricorrere a queste pratiche, ma non caratterizzazione delle stesse quali prestazioni di carattere sanitario, a tutela della salute, e come tali oggetto di un diritto discendente dell'articolo 32 della Costituzione, poiché la salute non c'entra, e non c'entra quasi mai, e poiché al di là delle considerazioni di

spesa la configurazione di quelle prestazioni come assistenza sanitaria potrebbe suggerire la predisposizione di condizioni e di requisiti di idoneità difficili da stabilire, ed in princìpio odiosi;

d) garanzie invece per chi voglia ricorrere a queste pratiche vuoi sul piano della adeguatezza delle strutture e del personale (articolo 3), vuoi su quello della informazione sulle probabilità e sui rischi (articoli 3 e 8), vuoi infine su quello economico, ad evitare speculazioni esose ed a consentirne l'accesso anche a persone di condizioni economiche modeste [articolo 3, lettera *d)*];

e) vincolatività ed automaticità degli effetti in ordine alla acquisizione dello *status* familiare, onde evitare pentimenti tardivi, e connessa segretezza della persona dell'eventuale donante e della coppia, per consentire anche sul piano psicologico la pienezza del rapporto.

All'interno dei princìpi enunciati, e direttamente rilevabili dalla normativa predisposta, va collocata la disposizione che vieta il ricorso a fecondazione eterologa quando la richiesta venga presentata da una coppia che potrebbe ricorrere alla omologa senza compromettere gravemente la salute della prole (articolo 5, comma 2), ricollegandosi questa norma a quanto disposto all'articolo 11.

Quanto al diverso trattamento tra la donna sposata, che non può accedere ad alcuna pratica di fecondazione senza il consenso e la richiesta congiunta del marito, e la donna non sposata, che può accedervi invece a domanda individuale, si giustifica in relazione alle presunzioni di paternità di cui all'articolo 231 e seguenti del codice civile ed alla opportunità di non legittimare un comportamento che è chiaramente di rottura della comunione familiare; mentre la gravità della limitazione sembra attenuarsi in considerazione della possibilità che alla donna stessa è data, mediante la richiesta di divorzio, di tornare in tempi ragionevoli allo stato libero.

In relazione a questa limitazione appare importante, al di là delle considerazioni già fatte al punto *a)*, che all'uomo sposato sia posto un corrispondente divieto di condividere la richiesta di fecondazione presentata da donna diversa dalla propria moglie.

In assenza di una disciplina della famiglia di fatto, e nella difficoltà di ricavarne la presenza, si è ritenuto non conveniente estendere tali divieti all'interno della coppia non sposata, per la quale, va puntualizzato, la convivenza non dà luogo a presunzione di paternità, ma costituisce unicamente mezzo di prova per una eventuale dichiarazione giudiziale di paternità.

Quanto alle sanzioni penali si è rigorosamente vietata ogni forma di sperimentazione su embrioni umani o di inseminazione per fini eugenetici e selettivi (articolo 11).

Sono state previste particolari ipotesi di reato per i contravventori ai divieti o agli obblighi posti dalla legge (articolo 12).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. L'inseminazione artificiale, omologa od eterologa, nonché la fecondazione extracorporea o mediante altre metodiche strumentali, sono consentite alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente legge.

2. In ogni caso le pratiche di cui al comma 1 non possono essere poste a carico del servizio sanitario nazionale.

ART. 2.

(Centri autorizzati).

1. Le operazioni di inseminazione artificiale, omologa ed eterologa, e le altre pratiche di fecondazione, possono essere effettuate esclusivamente presso strutture pubbliche o private debitamente autorizzate dal Ministero della sanità, previo accertamento, per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, dell'idoneità del personale e delle strutture secondo le indicazioni di cui alle lettera *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3.

ART. 3.

(Regolamentazione dei centri).

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, determina con proprio decreto:

a) i requisiti tecnico-scientifici delle strutture e degli impianti;

b) i titoli e le specializzazioni dei medici e biologi addetti ai centri;

c) i protocolli degli esami clinici e di laboratorio da effettuare sulla coppia e sui

donatori, ed i luoghi dove questi esami possono essere praticati;

d) il prezzo massimo consentito per ciascun tipo di pratica;

e) i controlli cui sono soggette le strutture autorizzate e la cadenza temporale di detti controlli;

f) i casi e le modalità di revoca dell'autorizzazione.

ART. 4.

(Inseminazione omologa).

1. La richiesta di inseminazione artificiale omologa o di altre metodiche di fecondazione, con seme del marito o del *partner* avente stato libero, deve essere presentata congiuntamente dalle parti e sottoscritta dinanzi al responsabile del centro, unitamente alla dichiarazione della consapevolezza che colui che nasce in seguito dell'intervento richiesto sarà considerato loro figlio ad ogni effetto.

2. La richiesta deve essere accompagnata dalla presentazione del certificato di stato civile dei richiedenti.

ART. 5.

(Fecondazione eterologa).

1. L'inseminazione artificiale eterologa, o l'applicazione di altre metodiche di fecondazione che utilizzino il seme di un donatore, può essere richiesta da donna sposata solo congiuntamente al proprio coniuge, ovvero da donna non sposata singolarmente od unitamente all'eventuale *partner* avente stato libero nei modi e con le dichiarazioni di cui all'articolo 4.

2. In ogni caso in cui vi sia richiesta congiunta il ricorso al seme di un donatore è consentito solo quando si dimostri impossibile la fecondazione con seme del marito o del *partner*, ovvero quando la coppia sia portatrice di tare ereditarie tali da compromettere gravemente la salute della prole.

3. La richiesta deve essere accompagnata dalla presentazione del certificato di stato civile dei richiedenti.

ART. 6.

(Stato delle persone).

1. Si presume concepito a seguito di fecondazione artificiale il figlio nato non prima di 160 giorni e non oltre i 300 giorni dalla data in cui fu effettuato l'intervento diretto alla fecondazione.

2. È madre legale la donna che partorisce il bambino.

3. È padre legale il marito o *partner* che abbia partecipato alla richiesta di intervento.

ART. 7.

(Donazione del seme).

1. La donazione del seme è gratuita; il prelievo, il congelamento e la conservazione del seme stesso possono essere effettuati esclusivamente presso i centri autorizzati.

2. Il donatore non può avere un'età inferiore ai diciotto e superiore ai trentacinque anni e deve risultare, dagli accertamenti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3, esente da malattie fisiche o mentali che possano costituire un pericolo per la prole futura.

3. La donazione non può essere destinata ad una o più coppie determinate, né può essere altrimenti condizionata; in ogni caso deve essere garantito l'anonimato reciproco del donante e della coppia.

ART. 8.

(Pratiche per la fecondazione).

1. Prima di procedere alla inseminazione od alle operazioni richieste da altre metodiche, la parte o le parti richiedenti devono essere adeguatamente informate delle probabilità di successo della pratica

cui si intende far ricorso, dei risultati degli esami clinici effettuati, dei pericoli dell'intervento, della gravidanza e del parto per la madre, e degli eventuali rischi per la salute del bambino.

2. È vietato l'uso di miscele di semi, salvo l'eccezionale aggiunta al seme del donante del seme del marito o *partner* della donna.

ART. 9.

(Gameti femminili).

1. La raccolta, la conservazione e l'uso dei gameti femminili, sono soggetti alle stesse condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

ART. 10.

(Fecondazione in vitro).

1. Qualora si proceda alla fecondazione in vitro gli embrioni residui possono essere conservati per non più di un anno, al solo scopo di provvedere ad un nuovo impianto sulla medesima donna, in caso di insuccesso del precedente.

ART. 11.

(Divieto di sperimentazioni e di uso delle pratiche di fecondazione a fini eugenetici o selettivi).

1. È vietata ogni forma di sperimentazione su embrioni umani, o di utilizzo delle pratiche di fecondazione per fini eugenetici o selettivi.

2. Può essere tuttavia consentita la preselezione del sesso, mediante idoneo trattamento dei gameti maschili, quando dagli accertamenti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 risulti che la donna o il coniuge o l'eventuale *partner* di lei sono portatori di malattie ereditarie legate al sesso.

ART. 12.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, è punito con la pena della reclusione fino a due anni:

a) chiunque effettua operazioni di inseminazione artificiale o di fecondazione extracorporea fuori delle strutture e dei centri autorizzati ovvero omettendo i previ accertamenti sanitari;

b) chiunque effettua l'inseminazione artificiale omologa, eterologa e la fecondazione extracorporea o con altre metodiche strumentali senza il consenso delle parti interessate;

c) chiunque preleva o conserva seme o gameti in banche non autorizzate o compie attività di commercializzazione di embrioni;

d) chiunque compie esperimenti su embrioni vivi o ricorre alla inseminazione per scopi eugenetici o selettivi.

2. È punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni colui che viola qualunque altro divieto, diverso da quelli di cui al comma 1, stabilito dalla presente legge.

3. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della professione ai sensi degli articoli 31 e seguenti del codice penale.